

Delibera n° 1385

Estratto del processo verbale della seduta del
10 settembre 2021

oggetto:

LR 14/2002, ART 50. PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA DELLA REGIONE. AGGIORNAMENTO. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	assente

Gianni CORTIULA Segretario generale (assente)

Il Segretario generale sostituito Gianpaolo GASPARI

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Disciplina organica dei lavori pubblici", ed in particolare il primo comma dell'art. 50, il quale – tra l'altro – dispone che la Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento, anche per stralci successivi in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore ed in base alle ipotesi di intervento comunicate dalle Direzioni centrali alla struttura regionale individuata dalla Giunta regionale;

Vista la propria deliberazione n. 893 del 19 giugno 2020 e s.m.i. con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali, ed in particolare l'art. 61bis (introdotto con Delibera n. 1250 dd. 06 agosto 2021), comma 1, lettera d) dell'allegato A, il quale dispone che il Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica istituito presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio provvede al coordinamento tecnico ed alla formulazione della proposta di programmazione delle opere pubbliche regionali;

Visto il primo comma dell'art. 7 della citata L.R. 31 maggio 2002, n. 14, il quale dispone che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base del programma triennale dei lavori pubblici e dei suoi aggiornamenti annuali;

Visto il successivo secondo comma del medesimo art. 7, il quale dispone – tra l'altro – che i soggetti di cui all'art. 3, comma 1 (e tra questi la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) predispongono ed approvano il programma, nel rispetto dei documenti programmatori previsti dalla normativa vigente unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento, ivi comprese le opere di manutenzione straordinaria del patrimonio e dei servizi a rete;

Visto il quinto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici, il quale dispone che i lavori pubblici da realizzarsi in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva sono inseriti nella programmazione del soggetto delegante nonché nell'elenco annuale dei lavori del soggetto destinatario del rapporto di delegazione, qualora quest'ultimo sia tenuto all'attività programmatoria di cui all'art. 7 della legge;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito "Codice contratti pubblici";

Richiamato l'articolo 21 del Codice contratti pubblici il quale, ai commi 1 e 3, prevede l'obbligatorietà dell'adozione del programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, contenente i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000,00 euro, che è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

Precisato che l'obbligatorietà dell'adozione dell'atto programmatico con riferimento ai lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 di cui all'articolo 21 è da intendersi come un limite minimo, che lascia alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di includere nei programmi anche interventi di importo inferiore alla soglia indicata;

Visto il decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avente ad oggetto "Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per

l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali" con il quale è stata data attuazione alla previsione del citato art. 21 comma 8 del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 5 c. 9 del succitato Decreto che disciplina le fattispecie di aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazione e integrazioni;

Vista la delibera n. 618 del 23 aprile 2021 di approvazione del programma triennale 2021-2023 ed Elenco annuale 2021 dei lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione regionale e la successiva delibera n. 1289 del 20 agosto 2021 di aggiornamento della prima;

Atteso che il Servizio difesa del suolo con email dd. 01/09/2021 ha espresso l'esigenza di inserire un nuovo intervento;

Preso atto che è stato inserito in piattaforma eAppaltiFVG dal referente del Servizio citato il seguente intervento:

- L80014930327202107591 opere di posa di sacconi a difesa del litorale;

Considerato che il Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica ha verificato la necessità di approvare l'aggiornamento al programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale della Regione;

Visti i prospetti predisposti dal Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica della Direzione centrale infrastrutture e territorio;

Su proposta dell'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, la Giunta regionale, all'unanimità

Delibera

- di approvare le variazioni ed integrazioni al Programma triennale 2021-2023 ed Elenco annuale 2021, per un importo totale degli interventi programmati nel triennio pari a euro € 118.567.330,06, costituito dalle seguenti schede come definite dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, che allegate in un unico file, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- Allegato I – Scheda A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma;
- Allegato I – Scheda B – Elenco delle opere incompiute;
- Allegato I – Scheda C – Elenco degli immobili disponibili;
- Allegato I – Scheda D – Elenco degli interventi del programma;
- Allegato I – Scheda E – Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- Allegato I – Scheda F – Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;

- di demandare al Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO